

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA ESECUZIONE DELLA
CONVENZIONE POSTALE FRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA
DI SAN MARINO FIRMATA IN ROMA IL 5/5/1923 ED
APPROVATA CON R.D.L. 31/10/1923 N.2604.

Vista la convenzione Postale fra l'Italia
e la Repubblica di San Marino, firmata in Roma
il 5 maggio 1923 ed approvata con R.D.L. 31/10/
1923 n.2604 e con Decreto Cons.29/9/1923 n.24;

Visto che il Governo della Repubblica di
San Marino ha chiesto l'adeguamento del canone
per i trasporti postali tra la predetta Repub-
blica e la Repubblica Italiana in conseguenza
della nuova organizzazione del servizio, attuata
con decorrenza dal 1° aprile 1955;

Visto che da accordi preliminari tra la
Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni
della Repubblica Italiana e quella della Repub-
blica di San Marino si è convenuto di corrispon-
dere alla Repubblica di San Marino medesima un
compenso "una tantum" di lire 5.675.000 quale
contributo alle spese sostenute dalla stessa
Repubblica per il servizio dei trasporti postali
suddetti durante il periodo dal 1/4/1955 al
30/6/1964, fissando, inoltre, per il periodo

dal 1/7 al 31/12/1964, l'entità del contributo, in cui sopra, in L. 3.550 al giorno pari a lire 1.054.000, corrispondenti alla metà delle spese sostenute dalla predetta Repubblica di San Marino;

Visto che dal 2/1/1965, giusta gli accordi preliminari già presi, il servizio in argomento avrà un diverso assetto organizzativo in quanto verrà utilizzata, a cura e spese dell'Amministrazione l'autolinea SITA "Rimini - San Marino" limitatamente al tratto "Rimini - Dogana" mentre per il rimanente percorso "Dogana - Ufficio P.T. San Marino" il collegamento sarà effettuato a cura e spese della Repubblica Sammarinese;

Visto l'art.13 del Regolamento di esecuzione della citata Convenzione redatta in Roma il 6/6/1924;

I sottoscritti Gr. Uff. Dott. Aurelio Bonfiglione, Direttore Generale PP. TT. e Gr. Uff. Geom. Domenico Forcellini, Direttore dei Servizi PP. TT. della Repubblica di San Marino, debitamente autorizzati, a nome e per conto delle rispettive Amministrazioni

STABILISCONO

1°) Per il servizio di trasporto e scambio dei dispacci e pacchi postali, l'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni della Repubblica

Italiana corrisponderà all'Amministrazione delle Poste della Repubblica di San Marino la somma "una tantum" di lire 5.675.000=, quale contributo alle spese di quest'ultima Amministrazione per il periodo 1/4/1955 - 30/6/1964 sul percorso Rimini-San Marino, mentre per il periodo 1 luglio 31 dicembre 1964 il contributo medesimo che l'Amministrazione italiana si impegna a pagare a quella Sammarinese sarà di L. 3.550 giornaliere pari a L. 1.054.000.

2°) L'art.4 del Regolamento d'Esecuzione della Convenzione Postale fra l'Italia e la Repubblica di San Marino del 5 maggio 1923, approvata con R.D.L. 31/10/1923 n.2604 e con Decreto Consiliare 29 settembre 1923 n.24, è modificato come segue:

" Lo scambio dei dispacci postali e dei pacchi postali tra la Repubblica di San Marino e lo Stato italiano deve aver luogo ogni giorno in modo regolare e secondo le formalità in vigore nella Repubblica Italiana a mezzo degli uffici di Rimini e San Marino.

Dal 2 gennaio 1955 il servizio dei trasporti postali suddetti sarà svolto a cura e spese della Amministrazione Italiana sul tratto "Rimini- Dogana", e a cura e spese dell'Amministrazione delle

Poste della Repubblica di San Marino sul tratto


"Dogana - San Marino.

Redatto in duplice originale e sottoscritto in

Roma addì 7 Luglio 1965

p.L'Amministrazione Postale della Repubblica

di San Marino



p.L'Amministrazione Postale della Repubblica

Italiana

